

XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dei Deputati

LAVAGNO e PAGLIA

*“Introduzione dell’articolo 135-bis del Codice delle assicurazioni private,
recante istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti
dall’assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi
di cui all’art. 2054 c.c.”*

Onorevoli Deputati!

Come recentemente rilevato dall’ Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri risulta essere, in Italia, uno dei mercati principali nel settore assicurativo, registrando, nel 2010, una raccolta di premi pari a quasi 17 miliardi di euro, con un’incidenza del 47,3% sul totale rami danni e del 13,5% sul portafoglio complessivo.

Tale comparto si conferma, pertanto, come uno dei principali segmenti dal lato dell’offerta.

L’Antitrust è più volte intervenuta – sia con segnalazioni, sia attivando i poteri istruttori conferitile dalla legge n. 287/90 e dalla normativa comunitaria – al fine di rimuovere gli ostacoli ad un maggiore sviluppo concorrenziale del settore e di incentivare un più efficace confronto competitivo a vantaggio dei consumatori finali.

Infatti, da denunce pervenute all’Antitrust stessa, nonché da dati statistici diffusi da organismi pubblici e privati, risultavano incrementi significativi e generalizzati dei premi applicati dalle compagnie per i contratti RCA.

In particolare, secondo i dati rilevati dall’ISVAP (oggi IVASS), dal 2009 al 2010 si sarebbero registrati aumenti medi del 15%, con punte sino al 22% per i ciclomotori e di oltre il 30% per l’assicurazione dei motocicli.

I premi per la RC Auto sono, infatti, cresciuti, in questi ultimi anni in modo piuttosto significativo per quasi tutti i profili di assicurato, sia per i maschi che per le femmine.

In particolare, i pensionati con vetture di piccola cilindrata, i giovani con ciclomotori e i quarantenni con i motocicli sono le categorie di assicurati per le quali i premi sono aumentati maggiormente.

Ad esempio, gli aumenti annui medi delle polizze RC Auto a livello provinciale sul periodo 2007-2010 hanno raggiunto il 20% all'anno nel caso di un neo-patentato con un'autovettura di piccola cilindrata, il 16% all'anno per un quarantenne con un'autovettura di media cilindrata, il 9-12% all'anno per un pensionato (donna o uomo) con un'autovettura di piccola cilindrata, il 12- 14% all'anno per un diciottenne (donna o uomo) con un ciclomotore e superato il 30% annuo per un quarantenne (donna o uomo) che assicura un motociclo.

Le province nelle quali sono stati riscontrati gli aumenti più significativi sono localizzate nella gran parte dei casi nel Centro-Sud Italia; tali province si caratterizzano, infatti, per una crescita dei premi superiore a quella riscontrata nel Nord Italia.

Si riscontrano addirittura punte di aumento dei premi in un anno che hanno raggiunto anche il 35-40%, come è avvenuto per l'assicurazione dei motocicli, e nell'ordine del 10-30% per i rimanenti profili di assicurato.

Gli aumenti (massimi) dei premi in un anno hanno superato il 10% in numerosi ambiti provinciali e per diversi profili di assicurato, tra i quali si richiamano i motocicli e le autovetture per i pensionati e i neopatentati.

Il confronto internazionale mostra, infine, come i premi in Italia siano in media più elevati e crescano più velocemente rispetto a quelli dei principali paesi europei.

Considerando, infatti, il livello dei premi si osserva come il premio medio in Italia sia più del doppio di quelli di Francia e Portogallo, superi quello tedesco dell'80% circa e quello olandese di quasi il 70%; la crescita dei prezzi per l'assicurazione dei mezzi di trasporto in Italia sul periodo 2006-2010 è stata quasi il doppio di quella della zona Euro e quasi il triplo di quella registrata in Francia.

Nel corso dell'esame alla Camera del D.L. n. 145 del 2013 (Destinazione Italia) è stato stralciato l'articolo 8 che prevedeva una serie di norme volte a contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP).

Nel Consiglio dei Ministri del 6 febbraio è stato approvato un disegno di legge che riprende i contenuti dell'articolo 8, prevedendo nel contratto di assicurazione RC auto

l'apposizione di alcune clausole contrattuali che mirano a vanificare le richieste fraudolente di risarcimento e ad assicurare riduzioni del premio assicurativo.

Le clausole contrattuali riguardano, in particolare, la scatola nera, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il divieto di cessione del diritto al risarcimento, le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative.

L'accettazione da parte degli assicurati dei suddetti meccanismi antifrode comporta delle riduzioni predeterminate dei premi.

In caso di inosservanza di tale prescrizione, sono previste delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'IVASS e la riduzione automatica del premio di assicurazione.

Sugli argomenti in questione era stato avviato, già lo scorso anno, presso la Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati, un lungo ciclo di audizioni informali dove sono intervenuti: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federcarrozzeri, la Commissione per la responsabilità civile dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA), le Associazioni delle vittime della strada, l'IVASS e l'Antitrust.

Durante lo svolgimenti di tali audizioni è emerso, con tutta evidenza, che una percentuale di circa il 7% dei veicoli circolanti (quasi 4 milioni di veicoli) non risulta, di fatto, assicurato.

Tale quota viene, peraltro, addotta come una delle cause per l'alto prezzo dei premi di assicurazione italiani, oltre che a costituire un fenomeno di evasione particolarmente preoccupante.

L'obiettivo della presente proposta di legge è, quindi, quello di individuare quali siano i veicoli circolanti, ma non assicurati, attraverso l'istituzione di una banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione RCA i cui dati sono incrociati con quelli forniti dalla Motorizzazione Civile.

In particolare, la presente proposta di legge prevede che, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica sia istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista di cui all'art. 2054 c.c.

A tale Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.

Le imprese di assicurazione sono, quindi, tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS.

I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri.

Si prevede, inoltre, che con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e -per i profili di riservatezza- il Garante per la protezione dei dati personali, siano disciplinati le modalità di funzionamento della Banca dati in questione, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria RC Auto.

Prevediamo, infine, oltre alla clausola di neutralità finanziaria, che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge comportino per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro i cui introiti sono finalizzati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.

PROPOSTA DI LEGGE

“Introduzione dell’articolo 135-bis del Codice delle assicurazioni private, recante istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi di cui all’art. 2054 c.c.”

Art. 1

1. Dopo l’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, è inserito il seguente:

“Art. 135-bis.

(Istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi di cui all’art. 2054 c.c).

1. Al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista di cui all’art. 2054 c.c., di seguito denominata «Banca».
2. Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.
3. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall’IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall’IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l’inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall’obbligo di assicurazione obbligatoria RC Auto.
4. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta per l’impresa di assicurazione l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti

dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art.2

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.